

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1964.

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Bergamo con la denominazione di Strada statale n. 470 « della Valle Brembana ».

#### IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto Ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al n. 172 di detto piano è prevista la strada: Bergamo-San Pellegrino-San Martino dei Calvi della lunghezza di km. 36+800;

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle Strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 12 febbraio 1958, n. 126 la strada: Bergamo-San Pellegrino-San Martino dei Calvi della lunghezza di km. 36+800 è classificata statale con la denominazione di Strada statale n. 470 « della Valle Brembana ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 luglio 1964

Il Ministro: PIERACCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1964.  
Registro n. 37 Lavori pubblici, foglio n. 90

(9353)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1964.

Proroga del termine fissato con decreto ministeriale 28 novembre 1962 per l'esecuzione dei lavori e per il compimento delle espropriazioni relative agli impianti necessari per la realizzazione del collegamento in ponte radio Milano-Bergamo, Brescia-Verona, interessanti i territori dei comuni di: Milano, Bergamo, Ponteranica (Bergamo), Ranica (Bergamo), Torre Boldone (Bergamo), Nave (Brescia), Brescia e Verona.

#### IL MINISTRO

##### PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visti la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per cause di pubblica utilità, modificata con la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, e il regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme sull'esecuzione delle opere pubbliche e successive modificazioni;

Visto l'art. 180 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 7 febbraio 1936, n. 645;

Visto il decreto ministeriale in data 28 novembre 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1963, con il quale, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità veniva fissato al 30 settembre 1964 il termine per la esecuzione dei lavori e le opere relativi agli impianti necessari per la realizzazione del collegamento in ponte radio Milano-Bergamo, Brescia-Verona;

Considerato che il compimento delle opere suddette è stato impedito da impreviste difficoltà nella scelta definitiva dei punti di collegamento, necessità di realizzazione di nuove opere per sopravvenute esigenze di carattere internazionale, ritardi nelle consegne dei materiali, difficoltà frapposte dagli uffici interessati alle formalità amministrative di espropriazione, ritardi causati dalla necessità di prendere contatti con le ditte espropriande;

Ritenuto necessario in conseguenza adeguare il termine suddetto fino al 30 settembre 1968 per le ragioni suesposte;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

E' fissato a tutti gli effetti di legge il termine del 30 settembre 1968 per l'esecuzione dei lavori e per il compimento delle espropriazioni relative agli impianti necessari per la realizzazione del collegamento in ponte radio Milano-Bergamo, Brescia-Verona, interessanti i territori dei comuni di Milano, Bergamo, Ponteranica (Bergamo), Ranica (Bergamo), Torre Boldone (Bergamo), Nave (Brescia), Brescia e Verona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1964

(9237)

Il Ministro: Russo

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1964.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Napoli ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1965.

#### IL MINISTRO

##### PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1941, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonché degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1965 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Napoli;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52 lettera c) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Napoli è autorizzata ad esigere per l'anno 1965 è stabilita nella misura di L. 1,40%.